

## **TI\_GERICHTE 12.1997.165 vom 22. September 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.165](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.165)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.165 du 22 septembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.165 del 22 settembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

gennaio 1994 in re F./U., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.); che, ciò posto, nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non può essere condivisa; che in effetti il richiedente ha chiaramente provato il suo stato di insolvenza, versando agli atti non meno di 24 attestati di carenza beni di recente data (risalenti al periodo gennaio - marzo di quest'anno) per un importo consistente di oltre fr. 150'000.-; che il primo giudice ha per altro manifestamente frainteso le risultanze fiscali, messe a sua disposizione: la dichiarazione d'imposta allestita dal richiedente il 28 febbraio 1996, riferita all'imposta cantonale e federale 1995/96, in realtà non si basa -come ritenuto dal Pretore- sui dati del biennio 1995/96, bensì su quelli del biennio 1993/94, con la logica conseguenza che i dati riportati a quel momento rispecchiavano la situazione del contribuente al più tardi al 1° gennaio 1995, ma non certo quella attuale, che -come dettagliatamente indicato a questa Camera con lo scritto del 3 settembre 1997- parla inequivocabilmente per l'esistenza di uno stato di insolvenza; che la circostanza che lo stato di insolvenza possa essere stato (parzialmente) causato dal comportamento dello stesso richiedente, il quale in particolare ha ammesso di aver perso diversi soldi al gioco d'azzardo, in ogni caso non consente di per sé di negargli l'assistenza giudiziaria, l'abuso di diritto essendo infatti ravvisabile solo nel caso in cui il richiedente abbia rinunciato ad un reddito proprio in vista del processo ( Cocchi/Trezzini , CPC, N. 10 ad art. 155); che l'esistenza di una situazione di indigenza del richiedente, così accertata, non è tuttavia ancora sufficiente per concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria; che in effetti, come accennato in precedenza, giusta l'art. 157 CPC quest'ultima deve essere rifiutata se la causa rispettivamente la resistenza in lite non presenta probabilità di esito favorevole; che, per costante giurisprudenza, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe ( Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 4 ad art. 157; ICCTF

#### **E. 12**

febbraio 1995 in re F./G.; IICCA 8 agosto 1995 in re C./F., 16 ottobre 1995 in re K./S., 14 maggio 1997 in re O./O. e Ilcc.); che nell'ambito di un giudizio forzatamente sommario -che non vuole, né può anticipare quello di merito ( Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 6 ad art. 157; sentenze IICCA citate)- vi è senz'altro motivo per ritenere giustificata, almeno parzialmente, la resistenza in lite del convenuto qui istante; che innanzitutto a questo momento la richiesta di pagamento di fr. 24'500.- a titolo di risarcimento del danno sembra

decisamente eccessiva: in effetti mentre tale importo, tenuto conto dei millesimi complessivamente detenuti dagli attori (98), è stato calcolato su un costo di riparazione dell'opera di fr. 250'000.-, nel doc. SS -documento in base al quale gli attori hanno per altro basato i loro calcoli- quest'ultimo costo viene per contro stimato in soli fr. 53'000.- / 158'000.-, ciò che potrebbe tutt'al più giustificare un risarcimento ridotto, variante tra fr. 5'195.- e fr. 15'485.-; che, sempre nell'ambito di un giudizio sommario, la richiesta di una quota parte (fr. 1'367.10) delle spese di patrocinio preprocessuale fatturate complessivamente in fr. 11'260.90 (doc. VV) sembra quanto meno eccessiva per raffronto alla fattispecie, tanto più che l'importo fatturato concerne l'intera problematica dei difetti e non unicamente quindi i rapporti con i convenuti; nemmeno evidente è il ben fondato della postulata rifusione dei contributi di miglioria per la realizzazione della rete viaria \_\_\_\_\_ (fr. 1'391.20), atteso che per legge gli stessi sono dovuti da coloro che erano proprietari al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi (art. 5 cpv. 2 LCM), che in casu è avvenuta nell'ottobre 1992 (doc. P), né quella per lo svincolo di 26 mq dal fondo base (fr. 1'223.05), pacificamente avvenuto prima che essi fossero proprietari delle quote di PPP (doc. 2); appare per contro già sin d'ora destituita di fondamento la richiesta di fr. 500.- per torto morale; che, in tali circostanze, le probabilità di respingere (almeno in buona parte) la petizione appaiono di gran lunga superiori a quelle di un suo eventuale integrale accoglimento ( DTF 109 Ia 9; IICCA

#### **E. 16**

ottobre 1995 in re K./S.); che di conseguenza, in accoglimento dell'appello, sono senz'altro date le premesse per porre l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella causa di merito; che il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria a favore del richiedente comporta (art. 159 cpv. 1 CPC) -come da lui richiesto- la sua dispensa dall'eventuale pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie (lett. a) e la sua ammissione al gratuito patrocinio (lett. b), fermo restando che l'altro convenuto in lite \_\_\_\_\_ non potrà tuttavia beneficiare di questa situazione: in pratica, quindi, le spese giudiziarie e di patrocinio poste a carico dei convenuti saranno dovute dallo Stato nella misura di un mezzo; che l'esito del presente giudizio giustifica di concedere all'appellante il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale; che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). che questa Camera, in conclusione, non può tuttavia esimersi dallo stigmatizzare i toni inutilmente offensivi e polemici utilizzati nell'appello nei confronti del Pretore: l'espressione "il ricorrente è infine convinto che la decisione che ci occupa sia anche viziata da pregiudizialità -nell'accezione in cui la parola viene usata nel politichese italiano-, e che sia la manifestazione di una forma di decisionismo che confina con l'abuso di potere" (appello p. 4 e 5) non si limita infatti a censurare in maniera ferma e decisa il giudizio di primo grado non ritenuto corretto ( Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 5 ad art. 69), bensì costituisce una vera e propria frase ingiuriosa nei confronti del primo giudice ( Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 5, 7 e 10 ad art. 69; IICCA 11 aprile 1995 in re B./B.), che come tale deve senz'altro essere stralciata dal gravame (art. 68 cpv. 3 CPC); il patrocinatore dell'appellante, avv. \_\_\_\_\_ viene di conseguenza avvertito che, se in futuro si ripeteranno simili atteggiamenti da parte sua, verrà deferito alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati; Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 26 maggio 1997 di \_\_\_\_\_ è accolto . Di conseguenza il decreto 13 maggio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformato: 1. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è accolta ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le

spese, da anticipare dall'istante e per esso dallo Stato, sono poste a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla controparte pure in solido fr. 100.- a titolo di ripetibili. II. L'istanza di assistenza giudiziaria di \_\_\_\_\_ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 90.- b) spese fr. 10.- Totale fr. 100.- da anticiparsi dall'appellante e per esso dallo Stato, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno pure in solido alla controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili d'appello. IV. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.